

CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del Reg. Data 16/12/2013	OGGETTO: Individuazione aree non metanizzate ai sensi del DPR 412 del 26/08/1993.
-----------------------------------	---

L'anno *duemilatredici* il giorno *sedici* del mese di *Dicembre* alle ore *16,20* (in continuazione) nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione *straordinaria*, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
REA Renato	X		QUADRINI Gianluca	X	
MARTINO Rachele	X		CAPUANO Lara	X	
OLINI Andrea	X		RABOTTI Francesco	X	
QUADRINI Margherita	X				
POLSINELLI Valentina	X				
SERA Massimo	X				
BRANCA Teresa	X				
CHIETINI Andrea	X				

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Ing. Andrea Chietini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Marinella Di Vito giusto Decreto Prefettura di Roma, prot. emergenza 138 del 12.12.2013 acquisito al prot. di questo Ente al n. 14052 del 12.12.2013.

E' presente il Consigliere esterno Antonio Venditti.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: Lara Capuano e Massimo Sera.

Premesso che il Vice Segretario Comunale ha esercitato il controllo preventivo ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con delibera Commissariale n. 1 del 24 gennaio 2013, adottata in sostituzione del Consiglio Comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art.8 comma 10 lett.c) della L. n. 448/ 1998, come sostituita dal comma 4 dell'art.12 della Legge n.488/1999, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR n.412 del 26.08.1993, ha previsto il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibili per il riscaldamento impiegati nei comuni non metanizzati o nelle frazioni dei comuni non metanizzati individuate annualmente dagli enti locali interessati, con apposita delibera di Consiglio Comunale;

- che l'art.4 comma 2 del decreto legge n.268/2000 convertito con modificazioni dalla Legge n.354/2000 come successivamente modificato dall'art.27 comma 3 della legge n.388/2000 (finanziaria 2001) ha disposto l'applicazione del beneficio alle porzioni edificate di cui all'art.2 comma 4 del decreto del presidente della repubblica n.41271993 ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

- che l'art.13 comma 2 della Legge n.448/2001, nell'innovare la normativa applicabile fino al 31.12.2001 ha disposto che per gli anni 2002 e 2003 le agevolazioni in parola per l'impiego di combustibili per il riscaldamento (gasolio e GPL) in particolari zone geografiche, dovevano essere accordate, relativamente ai comuni di fascia climatica "E" anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate con apposita delibera dal consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione fosse ubicata la casa comunale;

- che pertanto con il suddetto art.13 le agevolazioni fiscali in parola venivano ammesse, per il periodo transitorio 2002 e 2003, anche alla frazione dove si trova ubicata la casa comunale, non limitandole più, come disponeva l'art.4 comma 2 del decreto legge n.268/2000, alle sole frazioni poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

- che le agevolazioni fiscali suddette previste dall'art.13 comma 2 della Legge n.448/2001, con diverse norme dello stato, sono state continuamente reiterate fino alla data del 31.12.2009 come disposto dall'art.2 comma 13 della legge n.203/2008 (legge finanziaria 2009);

- che la citata previsione dell'art.2 comma 13 della legge n.203/2008 non è stata più reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010 e pertanto non sono stati più ammessi i benefici fiscali in oggetto per la frazione non metanizzata dove si trova ubicata la casa comunale, mentre è rimasta salva l'applicazione del beneficio alle "...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree dove insistono case sparse";

- che l'Agenzia delle dogane di Roma con nota del 16.03.2011 ha precisato che il beneficio di cui trattasi è applicabile alle frazioni o porzioni di frazioni non metanizzate della zona climatica "E"



intese secondo la lettera del citato art.4 del d.l. 268/2000 come "porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree dove insistono case sparse";

- che la legge n.228/2012 (legge di stabilità 2013) non abroga tale beneficio fiscale e pertanto lo stesso risulta tuttora applicabile;

- che il Ministero delle attività produttive con decreto del 24.07.2003 pubblicato sulla GURI n.22 del 24.09.2003 ha inserito il Comune di Arpino nella zona climatica "E" con i conseguenti effetti normativi allo stesso correlati;

VISTA la delibera di C.C. n.22 del 26.09.2003 nella quale sono state individuate le zone del territorio comunale non metanizzate attraverso una planimetria generale allegata all'atto;

VISTE le successive delibere di C.C. n.1 del 20.03.2008 e n.10 del 12.03.2010 che individuano le zone non metanizzate del territorio di Arpino, confermando quanto riportato nella delibera di C.C. n.22 del 26.09.2003;

RILEVATA la necessità di dover integrare le suindicate delibere, che non presentano la sufficiente chiarezza in merito alla definizione di "porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree dove insistono case sparse" ai sensi del citato art.4 del d.l. 268/2000 ;

VISTA la planimetria, allegata al presente atto, dove e' evidenziata la rete del gas metano realizzata sul territorio del Comune di Arpino e la delimitazione della "frazione di centro abitato dove ha sede la casa comunale";

PRESO ATTO che per beneficiare delle agevolazioni in parola il consumatore finale può presentare al proprio fornitore una dichiarazione rilasciata dal comune che attesti che l'impianto di riscaldamento per cui usa gasolio o gpl si trova in area non metanizzata del comune di zona climatica "E" posta al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale conformemente ai parametri stabiliti dal consiglio comunale;

RITENUTO pertanto di dover definire le "porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree dove insistono case sparse" ai sensi dell'art.4 del d.l. 268/2000;

RILEVATO a tal proposito che non vi sono criteri generali dettati dalla normativa né dalle autorità per l'energia per definire un'area come metanizzata e che altre amministrazioni, interpellate in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità Tecnica, espressa dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ed in ordine alla Regolarità Contabile, espressa dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente unanime votazione resa nei modi e nelle forme di legge:

Presenti 11; Favorevoli:11; Assenti 0; Contrari 0;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati:

1. di approvare la nuova planimetria dove e' evidenziata la rete del gas metano realizzata sul territorio del Comune di Arpino e la delimitazione della "frazione di centro abitato dove ha sede la casa comunale" che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante, inscindibile e sostanziale;
2. di individuare, ai sensi e per gli effetti l'art.8 comma 10 lett.c) della L. n. 448/ 1998, come sostituita dal comma 4 dell'art.12 della Legge n.488/1999 quali aree non metanizzate quelle zone del territorio comunale non ricadenti nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, come individuato nella allegata planimetria, ed esterne ad una fascia di rispetto di 50 metri dalla condotta di distribuzione del gas metano, nelle quali risulta possibile applicare le agevolazioni fiscali descritte in premessa;
3. di precisare che la distanza di metri 50, via strada, verra' rilevata tra la piu' vicina condotta della rete del gas metano ed il confine della particella dove insiste l'edificio con riscaldamento alimentato a gasolio o GPL e che qualora la particella ricada anche solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata, sia ammessa comunque a godere dei benefici di legge;
4. di dare atto che il Comune di Arpino provvedera' a rilasciare, previa richiesta, attestazione per la corretta individuazione delle porzioni di territorio edificate, dichiarate non metanizzate dalla presente delibera di C.C., che si trovano al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale e che di conseguenza possono fruire della riduzione di prezzo;
5. di dare atto che i benefici fiscali relativi alla riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento di cui alla presente deliberazione hanno validita' fino al momento in cui non mutino le norme statali relative all'oggetto ovvero non mutino le decisioni assunte da questa amministrazione con la presente deliberazione, dando atto che in tal caso si provvedera' ad adottare nuova deliberazione consiliare;
6. di trasmettere il presente provvedimento consiliare al Concessionario della rete di distribuzione del gas metano, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Agenzia delle Dogane;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Amministrazione Comunale.

Con successiva, separata, unanime votazione resa nei modi e nelle forme di legge:
Presenti 11; Favorevoli:11; Assenti 0; Contrari 0;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile i sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.º Dr.ssa Di Vito Marinella

IL PRESIDENTE
F.º Ing. Andrea Chietini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,
Visto lo Statuto comunale


ATTESTA

- che la presente deliberazione stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

~~MESSO COMUNALE~~

Dalla Residenza Comunale li, 15 GEN. 2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL CAPO SETTORE
AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE
(FRANCO SACCHETTI)

P. P. S. n.º 459/1

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e/o 120 giorni al Presidente della Repubblica